DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1974

relativa alla riforma delle strutture agrarie nel Regno Unito ai sensi delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(75/5/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 72/159/CEE, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva del Consiglio 72/160/CEE, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che in data 22 agosto 1973, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, il governo del Regno Unito ha notificato le disposizioni seguenti :

— regolamento 1973 di attuazione della legge sull' agricoltura del 1967 (modifica) (atti legislativi delegati 1973 n. 1402),

— piano 1973 di ristrutturazione agricola — Indennità per cessazione dell'attività (atti legislativi delegati 1973 n. 1403),

— piano 1973 per le fusioni di aziende agricole (atti legislativi delegati 1973 n. 1404) ;

considerando che in data 8 febbraio 1974 il governo del Regno Unito ha pure notificato le seguenti disposizioni amministrative :

— disposizioni amministrative relative alla cessione prioritaria delle terre di coloro che cessano l'attività ad aziende agricole dotate di un piano di sviluppo,

— disposizioni amministrative relative all'approvazione della costituzione o dell'ampliamento di « unità intermedie » ;

considerando che il 22 maggio 1974 il governo del Regno Unito ha inoltre notificato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, le disposizioni seguenti :

— regolamento 1973 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole ed orticole (atti legislativi delegati 1973 n. 2205),

— piano 1973 relativo agli aiuti in conto capitale alle aziende agricole (atti legislativi delegati 1973 n. 1965),

— piano 1973 relativo agli aiuti in conto capitale alle aziende orticole (atti legislativi delegati 1973 n. 1945),

— decreto 1973 sul sovvenzionamento delle garanzie per mutui bancari (atti legislativi delegati 1973 n. 2102) ;

considerando che infine, alla stessa data del 22 maggio 1974, il governo del Regno Unito ha trasmesso informazioni e documenti supplementari in merito all'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali ;

considerando che, ai termini dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione deve stabilire, in funzione della conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificatele alle norme delle direttive succitate e tenendo conto degli obiettivi delle stesse, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che la direttiva 72/159/CEE si prefigge essenzialmente di promuovere la creazione e lo sviluppo di aziende agricole che, applicando metodi di produzione razionali, siano in grado di procurare alle persone in esse occupate un reddito equo, comparabile a quello conseguito nei settori non agricoli, e condizioni di lavoro soddisfacenti ;

considerando che la stessa direttiva 72/159/CEE fa obbligo agli Stati membri di istituire un regime d'incentivazione selettiva in favore degli imprenditori agricoli che presentino un piano di sviluppo aziendale dal quale risulti che l'azienda, a piano ultimato, procurerà ad almeno una unità lavorativa un reddito da lavoro agricolo comparabile a quello delle attività non agricole ;

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

considerando che alle aziende che non sono in grado di conseguire tale obiettivo possono essere pure corrisposti aiuti — ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE — ma di minore entità, fermo restando che l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 5 % all'anno ;

considerando che i seguenti testi notificati dal governo del Regno Unito : regolamento 1973 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole ed orticole, piano 1973 relativo agli aiuti in conto capitale alle aziende agricole, piano 1973 relativo agli aiuti in conto capitale alle aziende orticole e decreto 1973 sul sovvenzionamento delle garanzie per mutui bancari, rispondono alle finalità definite dalla direttiva 72/159/CEE e in particolare dagli articoli 4, 8 e 14, paragrafo 2 ;

considerando che le seguenti disposizioni amministrative notificate dal governo del Regno Unito : disposizioni amministrative relative alla cessione prioritaria delle terre di coloro che cessano l'attività ad aziende agricole dotate di un piano di sviluppo e disposizioni amministrative relative all'approvazione della costituzione o dell'ampliamento di « unità intermedie », rispondono alle finalità definite all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la direttiva 72/160/CEE, nell'intento di favorire la creazione di aziende aventi dimensioni e strutture adeguate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 72/159/CEE, si prefigge essenzialmente di mettere a disposizione di tali aziende terreni agricoli in misura sufficiente ;

considerando che a tal fine gli Stati membri sono tenuti a concedere :

— agli imprenditori d'età compresa tra 55 e 65 anni che esercitino l'attività agricola a titolo principale, un'indennità annua ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 72/160/CEE per cessazione dell'attività agricola,

— a tutti gli imprenditori agricoli un premio non imputabile calcolato in funzione della SAU resa disponibile, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 72/160/CEE,

— ai salariati e ai coadiuvanti familiari permanenti d'età compresa fra 55 e 65 anni, occupati in aziende i cui imprenditori beneficiano di misure precisate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), della direttiva 72/160/CEE, un'indennità annua, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva medesima ;

considerando che la concessione dell'indennità annua o del premio è subordinata alla condizione che il beneficiario cessi l'attività agricola e, se si tratta del proprietario dell'azienda, venda o affitti almeno l'85 % dei suoi terreni ad aziende in corso di ammodernamento ai sensi della direttiva 72/159/CEE, ovvero li sottragga durevolmente all'utilizzazione agricola, ovvero li ceda in vendita o in affitto a un organismo fondiario che dia loro una delle destinazioni testé citate ;

considerando che gli Stati membri possono non concedere l'indennità o il premio ovvero differenziarne l'importo in funzione dell'età e/o della situazione di reddito degli interessati ;

considerando che gli Stati membri possono detrarre dall'indennità accordata ai salariati e ai coadiuvanti familiari permanenti il sussidio di disoccupazione eventualmente riscosso dagli stessi ; che inoltre, nella 7ª riunione del « Comité intérimaire » (28/29 marzo 1972), la Comunità ha dichiarato che la situazione di reddito dei beneficiari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, secondo trattino, della direttiva 72/160/CEE deve essere valutata tenendo conto della presenza di altre misure di sicurezza sociale o del regime di « redundancy » ;

considerando che i seguenti testi notificati dal governo del Regno Unito : regolamento 1973 di attuazione della legge sull'agricoltura del 1967 (modifica), piano 1973 di ristrutturazione agricola (indennità per cessazione dell'attività) e piano 1973 per le fusioni di aziende agricole, rispondono alle finalità definite dalla direttiva 72/160/CEE, in particolare dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) ;

considerando che le seguenti disposizioni amministrative notificate dal governo del Regno Unito : disposizioni amministrative relative alla cessione prioritaria delle terre di coloro che cessano l'attività ad aziende agricole dotate di un piano di sviluppo e disposizioni amministrative relative all'approvazione della costituzione o dell'ampliamento di « unità intermedie », consentono l'attuazione degli obiettivi definiti all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che il sistema di sicurezza sociale esistente nel Regno Unito, e in particolare il regime di « redundancy », giustificano la mancata applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate dal governo del Regno Unito in data 22 agosto 1973, 8 febbraio 1974 e 22 maggio 1974 ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva

72/160/CEE rispondono alle condizioni stabilite per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria della Comunità si estende alle spese sovvenzionabili risultanti da incentivi la cui concessione è stata decisa dopo il 1° gennaio 1974.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI